

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3576

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CRINÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2005

—————

Disposizioni in materia di tutela previdenziale degli sportivi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'intervento legislativo che si propone si rende necessario poiché nel nostro ordinamento non risulta esservi alcuna disciplina specifica in materia di regolamentazione delle prestazioni lavorative tra gli sportivi e le società o le associazioni sportive, e del conseguente riconoscimento delle tutele fondamentali in materia di sicurezza sociale, salvo per ciò che riguarda gli «sportivi professionisti» e alcuni altri settori inerenti il personale addetto agli impianti sportivi.

L'assenza di una tale disciplina ha creato nel tempo una discriminazione ed una sperequazione sempre più evidenti non soltanto tra settori del mondo sportivo tutelati da una apposita disciplina e settori, viceversa, totalmente privi di qualsivoglia garanzia nell'ambito delle prestazioni sportive effettuate, ma anche all'interno stesso dello sport professionistico.

La disciplina del disegno in esame è riconducibile essenzialmente alla «previdenza sociale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, rientrando nelle materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in via secondaria alla «tutela e sicurezza del lavoro» o all'«ordinamento sportivo» rientranti, per il terzo comma del medesimo articolo della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente Stato-Regioni.

* * *

La gran parte del settore sportivo nel nostro Paese, si è detto, è privo di un adeguato sostegno normativo relativamente alla questione delle tutele, degli ingaggi, delle caratteristiche e della regolamentazione del rapporto esistente tra sportivi e società, del riconoscimento della professionalità e delle re-

sponsabilità, delle metodologie didattiche messe a punto dagli insegnanti e dagli istruttori delle varie discipline sportive quale attività principale esercitata ai fini del sostegno economico per sé ed il proprio nucleo familiare.

Eppure migliaia di atleti, di istruttori, di insegnanti e di maestri delle più varie discipline sportive, e insieme a loro massaggiatori, preparatori atletici, direttori sportivi e medici delle società sportive presso società, impianti sportivi e palestre costituiscono il punto di riferimento principale dello sport nel nostro Paese. Basti pensare che sono circa sette milioni di tesserati alle federazioni sportive nazionali e, tra essi, decine di migliaia svolgono attività sportiva in forma sostanzialmente agonistica, continuativa e pressoché esclusiva.

Fermo restando il riconoscimento della qualificazione per l'esercizio delle attività sportive e lo svolgimento delle professioni di atleta, allenatore, direttore tecnico sportivo e preparatore atletico demandato alle competenti federazioni sportive nazionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che riguarda la disciplina delle «professioni», resta il fatto e l'esigenza di individuare tutte quelle figure professionali che a vario titolo - pur non rientrando nell'ambito di applicazione della predetta legge 91 del 1981 - operano con vari livelli di impegno e responsabilità nei diversi settori sportivi - dal calcio al *basket*, dal tennis al *volley* sino all'atletica, al pattinaggio e agli sport invernali - senza avere alcuna effettiva garanzia o tutela circa la regolamentazione del rapporto di lavoro e il proprio destino previdenziale, salva la disciplina dei rimborsi forfetari di spesa, delle indennità di trasferta e i premi di cui all'articolo 67 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

È necessario pertanto riconoscere una precisa tutela a quanti operano in questo settore, caratterizzato - proprio per la tipicità e la specificità delle prestazioni rese - da un percorso agonistico e professionale inevitabilmente più breve e intermittente rispetto ad altre attività, aggiornando in particolare le disposizioni previdenziali.

Vi è poi una ulteriore e più profonda disuguaglianza discriminatoria che investe il settore dello sport: si riferisce alle «differenze di genere», giacché nell'ambito del professionismo sportivo e persino della medesima disciplina sportiva - come nel caso del calcio e della pallacanestro - le atlete che partecipano a campionati nazionali di serie A e B - quindi a parità di prestazione sportiva - non sono riconosciute, al pari degli uomini, come «sportivi professionisti» dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), agli articoli 27, 28 e 29 delle Norme organizzative interne, infatti, qualifica come «professionisti» i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, e «non professionisti» i calciatori che a seguito di tesseramento svolgono attività sportiva per società associate nella Lega nazionale dilettanti «compresi quelli di sesso femminile», benché il campionato nazionale di calcio femminile sia articolato in una serie A con dodici squadre, una serie A2 con due gironi di dodici squadre ciascuna, ed una serie B con cinque diversi gironi e cinquantasei squadre, per un totale complessivo di oltre novanta squadre.

Per tale ragione, non rientrando nel campo di applicazione della citata legge n. 91 del 1981, alle atlete è negato il riconoscimento del rapporto di prestazione sportiva - anche se svolta a titolo oneroso -, né possono esercitare il diritto alla iscrizione al Fondo speciale per gli sportivi professionisti ai fini dei trattamenti previdenziali

La citata legge n. 91 del 1981, infatti, all'articolo 2, individua la categoria degli «sportivi professionisti» come gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e che conseguono la certificazione di professionisti dalle rispettive federazioni sportive, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI. Attualmente soltanto alcune discipline sportive sono state qualificate come «professionistiche» dal CONI, ed è il caso del calcio; del ciclismo, per le gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo; del motociclismo; della *boxe*; del golf e più recentemente del *basket*.

Le singole federazioni sportive, a loro volta, hanno individuato le varie categorie professionistiche: per il calcio, come sottoliteato, i campionati di divisione nazionale A, B e di Lega professionisti, serie C1 e C2 maschile; per la pallacanestro, la serie A e Lega due maschile, e via dicendo.

Non sono qualificati come professionisti invece gli sportivi del *volley*, benché il campionato di divisione nazionale ruoti intorno a circa ventisette squadre femminili e trenta squadre maschili; o del *basket* femminile, nonostante si svolga un campionato articolato su due serie (serie A1-A2 e B) con un totale di oltre cento squadre al pari del campionato di pallacanestro maschile; così come non lo sono gli oltre quattrocento atleti degli sport invernali aderenti alla Federazione italiana sport invernali (FISI) o i circa novemila insegnanti di tennis abilitati dalla Federazione italiana tennis (FIT), dagli enti di promozione sportiva o dal *Professional Tennis Registry (PTR)*, l'associazione mondiale degli insegnanti di tennis che conta oltre diecimila soci in centoventicinque Paesi.

Dall'insieme di queste norme emerge che la gran parte degli «sportivi», che pure esercitano attività sportiva agonistica o semiprofessionistica a titolo oneroso con l'insegna-

mento, la didattica o con la partecipazione a campionati nazionali, regionali e provinciali organizzati per l'intera stagione sportiva, è esclusa di fatto dalle tutele previdenziali riconosciute ai giocatori e agli allenatori di calcio - con l'esclusione come sottolineato dalle atlete - o alle altre figure richiamate dall'articolo 2 della citata legge n. 91 del 1981, rientrando formalmente nella categoria dei «dilettanti» pur percependo compensi economici - in alcuni settori - certamente rilevanti assoggettati a specifiche disposizioni tributarie.

Questi ultimi, anche se titolari di un rapporto di lavoro in qualsiasi forma costituito o rientranti delle categorie specificate dalla citata legge n. 91 del 1981, se praticano una attività sportiva con società o associazioni sportive aderenti a federazioni sportive non riconosciute dal CONI o si dedicano a discipline sportive pur riconosciute ma non qualificate come professionistiche dal CONI, continuano ad essere considerati sportivi dilettanti.

Solo di recente, peraltro, a tali figure è stata estesa una specifica tutela antinfortunistica. L'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti o tecnici alle rispettive federazioni nazionali sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

* * *

Ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo relativamente alla distinzione tra sport dilettantistico e sport professionistico, la proposta che si presenta intende dare il giusto riconoscimento alla «prestazione sportiva» in quanto tale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza o dalla disciplina sportiva praticata; sempreché, naturalmente, la prestazione resa sia svolta con caratteri di onerosità, abitualmente - indipendentemente dal carattere subordinato o autonomo del rapporto che si instaura tra

sportivo e società o associazione sportiva - e che non rientri in una attività meramente occasionale.

Il disegno di legge è composto di otto articoli.

Con l'articolo 1 si definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del disegno di legge che, nel suo insieme, è finalizzato ad individuare le norme fondamentali per l'inquadramento giuridico e la tutela degli sportivi che esercitano tale attività in forma abituale, ancorché non esclusiva e non continuativa, in attuazione degli articoli 35, primo comma, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione; nonché - in attuazione dei principi costituzionali della pari dignità, opportunità ed di eguaglianza ai sensi degli articoli 3 e 37, primo comma, della Carta costituzionale.

Il comma 1 prevede l'estensione agli sportivi delle norme generali in materia previdenziale già previste per gli sportivi professionisti e, conseguentemente, l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Si ricorda, al riguardo, che l'ordinamento pensionistico del nostro paese è strutturato in un regime generale di previdenza quale è l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e che riguarda sia lavoratori dipendenti che autonomi.

Ad esso si affiancano i regimi sostitutivi dell'AGO, anche essi di natura obbligatoria, che si sostituiscono al regime generale dell'INPS in quanto gestioni speciali o fondi per determinate categorie di lavoratori.

L'ENPALS, in particolare, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, provvede alla tutela previdenziale per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

Tra le categorie già assicurate in ambito sportivo rientrano gli addetti agli impianti sportivi e, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 91 del 1981, gli sportivi professionisti, intendendosi per tali gli atleti - tra cui i giocatori e gli allenatori di calcio - gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici che, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, esercitano attività sportiva a titolo oneroso nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal CONI, sempreché abbiano conseguito la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti federazioni sportive nazionali.

Il comma 2 individua le figure professionali, le attività e le caratteristiche essenziali per determinare e dare una definizione dell'attività o della prestazione sportiva svolta dai soggetti in esame che non sono inclusi nella categoria dei «professionisti» ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Per sportivi, pertanto, si intendono tutti coloro i quali esercitano in forma abituale attività sportiva - perché atleti o rientranti nelle figure professionali operanti nel mondo dello sport quali i tecnici, gli insegnanti, i preparatori atletici e via dicendo - a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto.

La disposizione si riferisce ai soggetti tesserati alle rispettive federazioni sportive nazionali, attualmente riconosciuti e qualificati come dilettanti dal CONI, precisando il carattere dell'attività di lavoro e individuando l'ambito in cui si esplica.

Tale prestazione - anche se svolta in forma non esclusiva e non continuativa - si distingue sia dalle prestazioni occasionali di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio, di cui agli articoli da 70 a 74 del medesimo decreto, sia infine dalle attività di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; tanto dalla

forma di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile quanto dalla definizione di lavoro a progetto di cui agli articoli da 61 a 69 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nell'articolo 2 viene previsto che l'attività sportiva possa essere svolta esclusivamente da quegli sportivi che hanno conseguito l'abilitazione dalle competenti federazioni sportive nazionali.

Con l'articolo 3 si disciplina la regolamentazione del contratto di lavoro speciale tra lo sportivo e la società o associazione sportiva in qualsiasi forma costituite.

Indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, «il rapporto di prestazione sportiva» - così come regolato dal disegno in esame - si costituisce con la stipulazione di un apposito contratto e, in questo contesto, al comma 1, se ne prevede l'obbligatorietà della forma scritta, pena la sua stessa nullità.

Il comma 2 prevede che il contratto stipulato con uno sportivo che non abbia conseguito l'abilitazione dalle competenti federazioni sportive nazionali è nullo.

Il comma 3 individua i contenuti del contratto, il quale deve indicare la qualifica dello sportivo, il titolo abilitante di cui all'articolo 2, l'oggetto della prestazione, la durata determinata o determinabile della prestazione sportiva, l'entità del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese.

Per l'individuazione del compenso il principale criterio di determinazione è l'accordo tra le parti, salve le previsioni contenute negli accordi collettivi o in un contratto tipo collettivo sottoscritto dai rappresentanti delle categorie interessate.

Il comma 5 dispone che nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale l'eventuale contenzioso in ordine all'attuazione del contratto stesso è deferito ad un organismo arbitrale di settore, indicato specificatamente in sede contrattuale.

Al comma 6 si prevede l'obbligo, per le società sportive, di depositare copia del contratto di prestazione sportiva presso la federazione sportiva cui risultano affiliate. Il comma stabilisce poi il divieto di prevedere all'interno del contratto limiti ovvero vincoli (cosiddetto vincolo sportivo) alla libertà dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.

Con il comma 7 ci si riferisce alla possibilità - per le federazioni sportive nazionali - di costituire, ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile, un fondo di previdenza *ad hoc* per la corresponsione agli sportivi di una indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva.

L'articolo 4 prevede la collocazione delle categorie cui è esteso l'obbligo assicurativo nell'elenco delle categorie già assicurate all'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 5 novella l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, attuativo del processo di armonizzazione di cui all'articolo 2, comma 22 della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilendo l'aliquota contributiva dovuta per i soggetti individuati all'articolo 1 della proposta di legge a carico dei datori di lavoro e degli sportivi.

All'articolo 6, comma 1, è prevista l'estensione agli sportivi del regime pensioni-

stico, delle modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali, dei requisiti di accesso al pensionamento e delle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria per ciò che attiene la contribuzione, delle disposizioni in vigore per i lavoratori già iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.

Il comma 2 prevede l'estensione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità. Più in particolare, per le lavoratrici, si prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto già riconosciuta alle lavoratrici autonome (articoli da 66 a 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di riscatto dei periodi di attività sportiva prestata anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal disegno di legge.

L'articolo 8, infine, modifica la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo l'integrazione dei rappresentanti degli sportivi e delle società sportive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti assicurati)

1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Fondo pensioni per gli sportivi professionisti - è estesa agli sportivi.

2. Sono sportivi gli atleti, gli istruttori, gli insegnanti, i maestri e i tecnici, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i direttori tecnici-sportivi, i preparatori atletici, i medici sportivi e i medici sociali, i massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, e che non abbiano conseguito, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti federazioni sportive nazionali.

Art. 2.

(Attività sportiva, tecnica e didattica)

1. L'attività sportiva, tecnica e didattica è svolta esclusivamente dagli sportivi che, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, abbiano conseguito l'abilitazione dalle competenti federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia.

Art. 3.

(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di prestazione sportiva, tecnica e didattica a titolo oneroso, sia essa effettuata in forma autonoma o subordinata, si

costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società o l'associazione sportiva comunque costituite.

2. Il contratto di cui al comma 1, se stipulato con uno sportivo che non abbia conseguito, per la prestazione del contratto stesso, l'abilitazione dalle competenti federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia, è nullo.

3. Il contratto di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi:

a) la qualifica ovvero la categoria dello sportivo;

b) il titolo abilitante rilasciato dalle competenti federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la durata della prestazione, determinata o determinabile;

e) il compenso stabilito, le modalità e i tempi di erogazione, la disciplina dei rimborsi spese.

4. Il contratto di cui al comma 1 non pregiudica l'applicazione di clausole di un contratto tipo o di accordo collettivo stipulato dai rappresentanti delle categorie interessate e delle società o associazioni sportive più favorevoli per lo sportivo.

5. Nel contratto di cui al comma 1 potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto insorte tra la società o l'associazione sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri, oppure stabilire il numero degli arbitri e le procedure per la loro nomina.

6. Le società e associazioni sportive, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di cui al comma 1, ne depositano copia presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Il contratto non può contenere clausole limitative della libertà dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso.

7. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società o associazioni sportive e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Art. 4.

(Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708)

1. All'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, dopo il numero 22) è inserito il seguente: «22-bis) atleti, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnici-sportivi, preparatori atletici, medici sportivi e medici sociali, massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, e che non abbiano conseguito, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano, la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti federazioni sportive nazionali;».

Art. 5.

(Contributi)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'aliquota contributiva per gli sportivi iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, di seguito denominato "Fondo", è stabilita nella seguente misura:

a) in caso di rapporto di lavoro di natura subordinata, è stabilita nella misura

del 9,11 per cento a carico del datore di lavoro e nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico degli sportivi;

b) in caso di rapporto di lavoro di natura autonoma, è stabilita nella misura del 18 per cento a carico degli sportivi.»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, lettera *a)*, è incrementata annualmente di due punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

2-bis. L'aliquota contributiva di cui al comma 1, lettera *b)*, è incrementata annualmente di due punti percentuali sino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I lavoratori iscritti al Fondo legati da rapporto di lavoro di natura autonoma possono provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi».

2. Le aliquote di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'incremento annuale di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, come modificato dalla presente legge, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Regime pensionistico, requisiti di accesso delle prestazioni e tutela della maternità)

1. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti ai sensi della pre-

sente legge si applicano, ai fini dei requisiti richiesti per il sorgere del diritto alle prestazioni pensionistiche, le modalità di calcolo, i requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche e della disciplina della prosecuzione volontaria, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.

2. In materia di tutela e sostegno della maternità si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome, di cui agli articoli 66 e 69 del medesimo testo unico.

Art. 7.

(Riscatti)

1. Ai fini della determinazione del diritto ai trattamenti pensionistici e della misura degli stessi, gli sportivi di cui all'articolo 1 possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico del richiedente è determinato applicando l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, sulle retribuzioni percepite nei periodi oggetto del riscatto. La domanda di riscatto dei predetti periodi di attività deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Norme in materia di ENPALS)

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, previsto ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da quattro membri, dei quali la metà in rappresentanza degli sportivi e la restante metà dalle società sportive, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.